



SENT. 89/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59325 del Registro di
Segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar (c.f.
SLZMHL36A01H224T), presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Oreste Tommasini, n. 20
(michele.salazar@avvocatirc.legalmail.it)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI, Ambito
territoriale Reggio Calabria –

e nei confronti di**INPS** ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, n. 176 del 24 maggio 2021.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Francesco Minisci, su delega dell'avv. Michele Salazar, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, le memorie, gli altri atti e documenti

del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione territoriale ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, già insegnante di religione presso istituti di istruzione superiore, al fine di ottenere, previo accertamento dell'inerzia o inadempimento delle Amministrazioni coinvolte, la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, a far data dal 29 giugno 2008. Nel ricorso introduttivo del giudizio il prof. OMISSIS rappresentava che in data 20 giugno 1994, a causa della patologia dalla quale risultava affetto aveva richiesto la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.

Con verbale del 24 maggio 1995 il medesimo veniva riconosciuto inidoneo in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Secondo la ricostruzione di parte attrice, una volta rientrato dopo un periodo di malattia, il prof. OMISSIS non sarebbe stato riammesso in servizio stante la già dichiarata inidoneità fisica, senza attendere il provvedimento formale di dispensa che veniva in seguito negato, sulla considerazione per cui gli insegnanti di religione risulterebbero esclusi dal personale di ruolo della scuola.

Il OMISSIS proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego con ricorso del 28 novembre 1995 avanti al TAR per la Calabria il quale accoglieva l'istanza cautelare con ordinanza n.

OMISSIS . A fronte di un ulteriore diniego, con provvedimento n. 10171 del 28 gennaio 1996, il TAR Calabria disponeva nuovamente la sospensione in via cautelare (ord. n. OMISSIS), intimando l'autorità scolastica all'adozione, con riserva, di provvedimento di dispensa dal servizio.

Pertanto, con provvedimento n.33475 del 19 dicembre 1996 il signor OMISSIS veniva dispensato dal servizio con riserva, in attesa della decisione di merito del TAR Calabria. Con sentenza n. OMISSIS lo stesso Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso e con provvedimento in data 6 maggio 2008, prot.n.7216, l'Ufficio scolastico provinciale adottava la dispensa definitiva dello stesso OMISSIS a decorrere dal 19 dicembre 1996.

Con istanza in data 28 maggio 2008 il prof. OMISSIS proponeva domanda per il riconoscimento dei benefici ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. Con verbale n. 1402 del 20 ottobre 2008 la Commissione medica di verifica di Reggio Calabria riconosceva il OMISSIS *“inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”* ma l'amministrazione restava inerte, non dando corso al relativo procedimento, anche a fronte di numerosi solleciti.

Il prof. OMISSIS proponeva, quindi, ricorso alla Sezione territoriale di questa Corte invocando il riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 e, in via istruttoria, l'adozione di ordinanza ex art. 210 c.p.c. per

l'acquisizione di tutta la documentazione rilevante anche dall'Istituto di istruzione Superiore "N. Pizi" di Palmi.

2. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha respinto il ricorso, reputando insussistente in capo al OMISSIS il requisito di cui alla lett. c) dell'art. 2 d.m. n. 187/1997 rilevando che *"...l'esame degli atti non consente di riscontrare che l'infermità che ha cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro nel 1996...abbia causalmente determinato l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata nel 2008, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 335/1995, avuto riguardo ad insieme composito di patologie (4 delle quali ulteriori rispetto a quelle precedentemente diagnosticate dall'USLL di Palmi)..."*.

Il giudice di prime cure ha ritenuto altresì la carenza del requisito di cui alla lettera a) del d.m. n. 187/1997, vale a dire dell'anzianità di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della l. n. 218/1952, non risultando maturato il requisito della contribuzione al momento della presentazione della domanda.

Il primo giudice ha rilevato che, nella specie, *"l'odierno ricorrente ha presentato all'Istituto scolastico l'istanza per beneficiare del trattamento pensionistico in questione soltanto in data 28 maggio 2008, a fronte di una contribuzione ormai arrestatasi da oltre un decennio, con conseguente assenza del periodo minimo*

contributivo di “almeno tre (anni) nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità”.

In tal contesto non sarebbe rilevante la “questione giuridica della necessità di formalizzare o meno un provvedimento di dispensa ai fini della cessazione dal servizio...essendo per l'appunto incontrovertita l'avvenuta cessazione dal servizio dell'insegnante, in fatto e in diritto, al più a far data dal 18.12.1996, con conseguente venire meno di retribuzione e contribuzione previdenziale...”.

3. Il prof. OMISSIS ha interposto gravame avverso la sentenza di prime cure, con atto depositato in data 11 ottobre 2021, deducendo ***“Erroneità dell'appellata sentenza. Violazione ed errata applicazione della l. 1995 n. 335 e del regolamento di attuazione 8 maggio 1997, n. 187. Violazione del procedimento. Omessa considerazione del dato pacifico e non contestato del riconoscimento, da parte della commissione, dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro”.***

Il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare le risultanze degli accertamenti sanitari del 2008, in violazione dell'art. 6 del d.m. n. 187/1997. L'appellante rileva che proprio da tali accertamenti sarebbe stato possibile riscontrare che

l'infermità che ha cagionato la risoluzione del rapporto nel 1996 (amputazione III medio coscia DS per osteosarcoma protesizzata con alterazioni nella cinetica deambulatoria) rientrerebbe tra le patologie elencate nel giudizio diagnostico riportato nel verbale del 2008, in forza delle quali la Commissione medica di verifica di Reggio Calabria lo ha ritenuto inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, a nulla potendo rilevare che il giudizio di inabilità si sia fondato anche su altre infermità.

Irrilevante dovrebbe ritenersi il fatto che l'infermità che ha cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro nel 1996 sia precedente all'entrata in vigore della l. n. 335/1995, considerato che solo la sentenza del 2007 avrebbe attribuito definitivamente al OMISSIS lo *status* di dipendente cessato dal servizio a partire dal 19 dicembre 1996 per infermità non dipendente da causa di servizio, che ha determinato l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; condizione che indubitabilmente darebbe diritto al riconoscimento del trattamento di pensione di cui all'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995.

“Erroneità dell'appellata sentenza. Violazione ed errata applicazione della l. n. 335/1995 e del regolamento di attuazione 8 maggio 1997, n. 187. Erroneità nell'individuazione della data di riferimento per l'accertamento della contribuzione previdenziale. Omessa

considerazione dell'efficacia retroattiva, anche ai fini dell'accertamento del requisito della contribuzione previdenziale, dell'accertamento giudiziale della data di risoluzione del rapporto di lavoro, fissata dal TAR con sentenza del 2007 al 19 dicembre 1996".

Anche in relazione a tale profilo gli assunti del primo giudice sarebbero privi di fondamento perché ancorerebbero la decorrenza della pensione di inabilità alla data di presentazione della domanda anziché alla data della risoluzione del rapporto.

Se ciò può valere ai fini della liquidazione della pensione lo stesso non potrebbe dirsi per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge; accertamento che, nel caso di specie, non potrebbe che coincidere con la data di cessazione del rapporto di lavoro (19 dicembre 1996).

Secondo l'appellante, solo con la sentenza del giudice amministrativo del 2007 sarebbe stata accertata la dispensa dal servizio per infermità con caducazione del diniego di dispensa; la pronuncia avrebbe fatto retroagire gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro al momento in cui la stessa si è verificata, ai fini dell'applicazione del sopra citato art. 2, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335.

A suffragare detti assunti dovrebbe richiamarsi anche il comma 3 dell'art. 8 del d.m. n. 187/1997; norma che sarebbe diretta a sanare il vuoto di operatività della l. n. 335/1995, statuendo che la pensione di inabilità decorre dalla data di cessazione del

rapporto di lavoro anche se presentata successivamente al 1° gennaio 1996, non potendosi far ricadere il vuoto di operatività della legge sull'aspirante al trattamento pensionistico. Si dovrebbe ricavare da detta disposizione il principio generale secondo il quale dovrebbe farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro in tutte le ipotesi in cui l'interessato non abbia potuto presentare la domanda di pensione per cause oggettive e lui non imputabili.

In conclusione chiede che, previo annullamento e/o riforma della sentenza, venga riconosciuta e liquidata in suo favore la pensione di inabilità ex art.2, comma 12, l.n.335/1995 a decorrere dal 29 giugno 2008.

4. Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria depositata in data 13 agosto 2024, chiedendo il rigetto del gravame.

La difesa dell'Istituto previdenziale ha rilevato che, come previsto dall'art. 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è subordinato al requisito della cessazione dal servizio per infermità, non dipendenti da qualsiasi attività lavorativa, solo per le cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1996. Nel caso di specie il rapporto di lavoro del OMISSIS sarebbe cessato in data antecedente, per cui non potrebbe trovare applicazione la l. n. 335/1995 invocata.

Correttamente il giudice unico delle pensioni non avrebbe inteso valorizzare l'esito del giudizio davanti al TAR, atteso che lo stesso

costituirebbe, al più, un impedimento di diritto e non già di fatto alla presentazione dell'istanza amministrativa necessaria per ottenere la prestazione in discussione.

Sarebbe comunque infondata la doglianza di controparte a termini della quale la verifica dei requisiti di legge (contributivo e sanitario) andrebbe ancorata alla cessazione dal servizio come individuata dal TAR e non alle successive istanze amministrative del 2008 e 2012. Nel sistema normativo di cui alla legge n. 222/1984, cui fa riferimento l'art. 2, comma 12, la sussistenza del necessario requisito contributivo dovrebbe essere accertata con riferimento alla data della domanda di pensione (art. 9 r.d.l. n. 636/1938), con la conseguenza che il riferimento alla data di collocamento a riposo non potrebbe assumere alcun significato, in assenza della domanda di pensione di inabilità, già presentata antecedentemente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Né potrebbe assumere rilevanza, sul punto, la durata del giudizio al TAR e l'attesa della definitività della dispensa dal servizio, che sarebbe requisito per il trattamento di inabilità di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973, ma non rilevarebbe ai fini dell'inabilità ex l. n. 335/1995.

Il giudizio al TAR non potrebbe, quindi, incidere sui termini per la proposizione della domanda di pensione ex l. n. 335/1995.

Medesime considerazioni dovrebbero valere per la ricorrenza del requisito sanitario, da valutare sempre con riferimento alla data della domanda amministrativa.

5. Con memoria in data 2 settembre 2024 la difesa del OMISSIS ha riepilogato i fatti di causa e i motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento dell'appello e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

6. All'udienza in data 1° ottobre 2024 è stata rilevata l'assenza di prova della notifica dell'atto di appello al Ministero dell'Istruzione e del Merito presso l'Avvocatura dello Stato, e con ordinanza n. 21/2024 la Sezione ha ordinato alla parte appellante la rinnovazione della notifica dell'appello, fissando l'udienza di discussione al giorno 10 dicembre 2024.

7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con memoria in data 6 novembre 2024, ripercorrendo i fatti rilevanti della fattispecie e rilevando l'insussistenza, nella fattispecie, dei requisiti del decreto n. 187/1997, per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995.

Non sussisterebbe in capo al OMISSIS l'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità né i requisiti, richiamati, altresì, dalla circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997. Ha ribadito che l'istanza prodotta dal prof. OMISSIS in data 30 maggio 2008, assunta al protocollo della scuola I.I.S. "Pizi" di Palmi al n. 5208, con la quale lo stesso aveva chiesto l'invio al M.E.F. della domanda tendente ad ottenere la pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12,

della legge n. 335/1995, sarebbe stata prodotta fuori termini risultando, quindi, inammissibile poiché la cessazione dell'attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione sarebbe datata 30 giugno 1995, ovvero 13 anni prima della presentazione della domanda di pensione di inabilità. Ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

8. Con memoria in data 18 novembre 2024 l'appellante ha reiterato tutte le censure formulate con l'atto di gravame. Ha, inoltre, replicato all'eccezione di inammissibilità dell'istanza prodotta in data 30 maggio 2008, ribadendo che al momento del suo licenziamento la legge 8 agosto 1995, n. 335 non era stata ancora emanata e quindi nessuna domanda di riconoscimento della pensione di inabilità il professore avrebbe potuto presentare. Ha quindi insistito per l'accoglimento del gravame.

9. All'udienza pubblica l'avv. Minisci, su delega dell'avv. Salazar, per l'appellante, ha dato atto dell'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi quindi alle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame. L'avv. Giannico, per l'INPS, si è riportata alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto dell'appello.

Al termine della discussione la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

Con il primo motivo di gravame il prof. OMISSIS censura il capo

della sentenza di primo grado nel quale si afferma che, in considerazione della presentazione tardiva della domanda di pensione di inabilità di cui alla l. n. 335/1995, a distanza di oltre dieci anni dalla cessazione del servizio, risulterebbe impossibile svolgere qualsiasi riscontro sulla circostanza che l'infermità che ha cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro nel 1996 abbia causalmente determinato l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nel 2008. Fa rilevare, in proposito, che l'infermità che ha cagionato la risoluzione del rapporto nel 1996 rientra tra le patologie elencate nel giudizio diagnostico riportato nel verbale del 2008, in forza delle quali la Commissione medica di verifica di Reggio Calabria lo ha ritenuto inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non potendo ritenersi rilevante che l'inabilità sia stata accertata anche per altre patologie; rinvia, a tal fine, ai contenuti dei verbali delle vv.mm.cc. del 1995 e del 2008. Secondo la prospettazione dell'appellante se anche gli accertamenti fossero intervenuti in precedenza non avrebbero condotto a conclusioni diverse in quanto lo stato di inabilità era già stato riconosciuto dalla Commissione e la Corte non avrebbe dovuto tornare sul punto. Solo con la sentenza del TAR del 2007, del resto, egli avrebbe potuto presentare la domanda per il riconoscimento del diritto al trattamento di pensione di cui all'art. 2, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice

ha erroneamente affermato il difetto del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2 del d.m. n. 187/1997, vale a dire l'anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio antecedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della l. 4 aprile 1952, n. 218. Secondo l'appellante la pronuncia sarebbe erranea in quanto ancorerebbe la decorrenza della pensione di inabilità alla data di presentazione della domanda anziché alla data di risoluzione del rapporto. Se ciò potrebbe valere ai fini della liquidazione della pensione, lo stesso non potrebbe dirsi per l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge che dovrebbe retroagire per effetto della sentenza del giudice amministrativo, con la quale gli è stato attribuito definitivamente lo *status* di dipendente cessato dal servizio.

I motivi sono entrambi privi di fondamento giuridico.

In primo luogo, avuto riguardo all'applicabilità della legge 8 agosto 1995 n. 335, art.2, comma 12, va rilevato che lo stesso appellante, ha rilevato, al punto 3 di pagina 5 dell'atto di gravame, che la domanda *“riguarda un licenziamento per infermità non dipendenti da causa di servizio (dispensa del 1996), e quindi rientra nella previsione della legge e del relativo regolamento. I requisiti...andavano conseguentemente accertati alla data del 19.12.1996”*.

A norma dell'art. 8, comma 2, del d.m. 8 maggio 1997, n. 187 *“la pensione di inabilità decorre dalla data di rielezione del*

rapporto ovvero del primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”

e, come puntualmente osservato dal primo giudice, “nella specie l’odierno ricorrente ha presentato all’Istituto scolastico l’istanza per beneficiare del trattamento pensionistico in questione soltanto in data 28/5/2008, a fronte di una contribuzione ormai arrestatasi da oltre un decennio, con conseguente assenza del periodo minimo contributivo di “almeno tre (anni) nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità”; la cessazione dal servizio risulta, infatti, fatta risalire al 19 dicembre 1996.

Nel caso di specie, diversamente da quanto addotto dalla difesa dell’appellante, non vi era alcun impedimento giuridico per il prof. OMISSIS alla presentazione della domanda di pensione di inabilità nei termini rituali, ancorché fosse stato opposto un diniego alla dispensa da parte del Provveditore agli studi, posto che risulta pacifico che detto provvedimento del 31 ottobre 1995 era stato sospeso dal TAR (ordinanze n. OMISSIS e n.OMISSIS) e che, conseguentemente, l’autorità scolastica aveva provveduto quindi ad adottare, con riserva, il formale provvedimento di dispensa dal servizio del docente dal 19 dicembre 1996.

Con successiva sentenza n. OMISSIS il TAR si limitava a confermare l’indirizzo indicato dalle ordinanze sospensive e con atto del 6 maggio 2008 l’Ufficio Scolastico Provinciale adottava il

provvedimento definitivo di dispensa, a conferma del precedente provvedimento già assunto con riserva.

La presentazione della domanda entro il termine biennale di legge dalla cessazione dal servizio – che ben poteva essere avanzata dal OMISSIS non sussistendovi impedimento alcuno- avrebbe consentito l'effettivo accertamento dei requisiti richiesti dal menzionato art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, come articolati nel d.m. n. 187/1997, il cui riscontro, invece, non era più attendibilmente effettuabile a distanza di oltre dieci anni.

Come puntualmente osservato dalla Sezione territoriale, ciò vale, in particolare, con riferimento ai requisiti di cui alla lettera c) del d.m. n. 187/1997, in forza dei quali è richiesto c) *“il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”* mentre l'accertamento della lettera b) concerne la *“risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio”*.

Erra l'appellante nel sovrapporre i diversi accertamenti di cui alla lett. b) e c), che concernono presupposti distinti, risultando, nella fattispecie, preclusa la verifica, a distanza di oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, del requisito di cui alla lettera c) ovvero della circostanza che l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sia conseguita dall'infermità che aveva condotto alla risoluzione del rapporto di lavoro, come richiesto dalla norma. Risulta infatti che l'accertamento condotto dalla

Commissione medica di verifica di Reggio Calabria con verbale n. 1402 del 20 ottobre 2008, abbia individuato un nesso di causalità composito, avuto riguardo non solo alla patologia accertata al momento della risoluzione (“amputazione III medio coscia DS per osteosarcoma protesizzata con alterazione cinetica deambulatoria” da verbale del 24 maggio 1995 Collegio medico di 1^ istanza) ma altresì alle ulteriori quattro patologie (carcinoma uroteliale papillare di altro grado (t3) in attuale trattamento con istillazione BCG; esito di intervento chirurgico discectomia C5-C6; distiroidismo, stato ansioso reattivo).

Non è, quindi, condivisibile la prospettazione dell'appellante laddove afferma che qualora l'accertamento fosse intervenuto prima del 2007 gli esiti non sarebbero stati diversi, risultando già accertato lo stato di inabilità.

Il requisito di cui alla lett. c) impone, come visto, un'ulteriore verifica in ordine alla causalità dell'ulteriore accertamento, rivolto alla diversa condizione data dall'impossibilità di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, che deve essere *“conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”*; circostanza, nel caso di specie, non più verificabile in considerazione della sopravvenienza di ulteriori gravi patologie che, secondo l'accertamento condotto dalla Commissione di verifica di Reggio Calabria col verbale del 20 ottobre 2008 hanno concorso nel determinismo dell'accertata impossibilità assoluta. Come chiarito dal primo giudice, nella fattispecie l'accertamento

di cui alla lettera c) è stato “effettuato avuto riguardo ad un dies successivo di oltre dieci anni rispetto alla cessazione dal servizio e a seguito di domanda presentata dal ricorrente soltanto in data 28/5/2008, quando ormai il docente non prestava servizio da lunghissimo tempo” (pag. 18 sent. di primo grado).

Del tutto condivisibilmente è stata, quindi, affermata l’oggettiva impossibilità di “riscontrare che l’infermità che ha cagionato la risoluzione (ovvero il mancato rinnovo) del rapporto di lavoro nel 1996 (disposta a seguito di valutazione medico-legale del 2.05.1995; dunque precedente all’entrata in vigore della legge n. 335/1995) abbia causalmente determinato impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata nel 2008, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 335/1995, avuto riguardo ad insieme composito di patologie (4 delle quali ulteriori rispetto a quelle precedentemente diagnosticate dall’USL di Palmi)”.

Come detto, solo in data 28 maggio 2008 il OMISSIS procedeva alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 2, c. 12 l. n. 335/1995 mentre, come ancora ben evidenziato dal giudice di prime cure “già con provvedimento n. 10171 del 28.01.96 il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, in ottemperanza ad ordinanza cautelare del TAR, aveva determinato la dispensa dal servizio a decorrere dalla medesima data, seppur con riserva e nelle more della decisione definitiva del giudice amministrativo. Detta evidenza rinviene altresì sostanziale conferma nella documentazione in atti, da cui emerge

che il Ministero della Pubblica Istruzione, con provvedimento n. 730/P del 21.11.1997, ha liquidato all'odierno ricorrente il trattamento provvisorio di pensione con decorrenza dal 19/12/1996...data di cessazione dal servizio per inabilità permanente e assoluta (con 17 anni di servizio utile, computato fino al giorno 1/7/1995). Inoltre, dall'estratto conto previdenziale prodotto dall'INPS, il ricorrente (che risulta anche titolare di pensione di invalidità civile con decorrenza 3/09, nonché di pensione cat. Clero secolare con decorrenza 8/1994), risulta beneficiario di pensione di invalidità/inabilità dello Sato con decorrenza dal 12/96..." (pagg. 13-14 sent. di primo grado).

Il Collegio non reputa conseguentemente sussistere ragioni giuridicamente fondate per discostarsi dall'ulteriore rilievo contenuto nella sentenza di prime cure, secondo il quale, nella fattispecie difetta *"altresì l'ulteriore requisito di cui alla lettera a) del citato decreto ministeriale, ovvero l'aver maturato una "anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre, nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità computata ai sensi dell'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218".*

Risulta, infatti, pacifico in causa che in relazione alla posizione del prof. OMISSIS la contribuzione si è arrestata oltre un decennio prima alla presentazione della domanda di pensione, in data 28 maggio 2008, risultando, quindi, carente il richiamato requisito, in assenza, come visto, di un impedimento giuridico

alla proposizione della domanda di pensione entro il termine biennale dalla cessazione dal servizio, come anche rimarcato dalla circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997.

L'effetto retroattivo ordinariamente riconducibile alle pronunce del giudice amministrativo, nel giudizio impugnatorio che ha riguardato il diniego di dispensa originariamente adottato dal dirigente scolastico, non produce effetti sananti rispetto alla mancata tempestiva presentazione della domanda di pensione, rispetto alla quale non sussistevano, lo si ribadisce, impedimenti giuridici, in considerazione dei più volte richiamati pronunciamenti cautelari dello stesso giudice amministrativo, finalizzati a consentire lo spiegarsi degli effetti dei provvedimenti *sub iudice* nelle more del giudizio di merito.

In proposito, ha condivisibilmente rimarcato il primo giudice che neppure *“su detta problematica ... risulta suscettibile di incidere la questione giuridica della necessità di formalizzare o meno un provvedimento di dispensa ai fini della cessazione dal servizio...essendo, per l'appunto, comunque incontrovertita l'avvenuta cessazione dal servizio dell'insegnante, in fatto e in diritto, al più a far data dal 18.12.1996, con conseguente venir meno di retribuzione e contribuzione previdenziale”*.

Il prof. OMISSIS non avrebbe, quindi, dovuto attendere la decisione definitiva del TAR e il provvedimento definitivo di dispensa risultando pienamente efficace il provvedimento di dispensa adottato in via provvisoria, in ottemperanza

all'ordinanza TAR (OMISSIS) e risultando indubitabilmente il medesimo OMISSIS cessato, in fatto e in diritto, dal servizio, con decorrenza del 19 dicembre 1996, tanto da consentire il riconoscimento a partire da tale data dei diversi trattamenti previdenziali al medesimo liquidati (pensione ordinaria provvisoria e di invalidità).

L'appello va, quindi, respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Considerata la novità della fattispecie le spese di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e conferma la sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(F.TA DIGITALMENTE)

(F.TA DIGITALMENTE)

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 18 APRILE 2025

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 18 APRILE 2025

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 APRILE 2025

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani